



LEGGE con la quale le frazioni di Pieve a Nievole e Bagni di Montecatini sono distaccate dal comune di Montecatini Valdinievole e costituite in comuni autonomi.

29 giugno 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 luglio 1905, n. 165)

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Le frazioni di Pieve a Nievole e di Bagni di Montecatini sono distaccate dal comune di Montecatini Valdinievole e costituite in comuni autonomi che prenderanno nome dalle rispettive frazioni.

Art. 2.

La delimitazione dei confini tra i suddetti comuni di Montecatini Valdinievole, Pieve a Nievole e Bagni di Montecatini è determinata dalla pianta topografica del 1° dicembre 1904 allegata al presente disegno di legge.

Art. 3.

Le passività complessive che verranno accertate all'atto della separazione, saranno ripartite fra i tre comuni nella proporzione di due terzi al comune di Bagni, di un sesto al comune di Pieve a Nievole, e di un sesto al comune di Montecatini Valdinievole.

Art. 4.

A ciascuno dei tre comuni è data facoltà di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'alberghi, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi ed alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.

Il comune di Bagni di Montecatini non potrà opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di nominare nuovamente un regio commissario straordinario, i cui poteri possono essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'art. 295 della legge comunale e provinciale, e fino all'insediamento dei nuovi consigli nei tre comuni.

Art. 6.

Il Governo del Re provvederà all'esecuzione della presente legge e regolerà, mediante decreto reale, sentito il consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE